

Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)

Modifica del XX.XX.2013

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 13 novembre 1962¹ sulle norme della circolazione stradale è modificata come segue:

Ingresso

Visti gli articoli 31 capoversi 2^{bis} e 2^{ter}, 41 capoverso 2^{bis}, 55 capoverso 7 lettera a, 57 e 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 1958² sulla circolazione stradale (LCStr) e l'articolo 12 capoversi 1 lettera c e 2 della legge del 7 ottobre 1983³ sulla protezione dell'ambiente (LPAmb)⁴,

Art. 2 cpv. 4 e 5

^{4 e 5} *Abrogati*

Art. 2a Divieto di guidare sotto l'influsso dell'alcol

(art. 31 cpv. 2^{bis} e 2^{ter} LCStr)

¹ È vietato guidare sotto l'influsso dell'alcol:

- a. durante lo svolgimento dell'attività di trasporto concessionario o internazionale di viaggiatori su strada (art. 8 cpv. 2 della legge del 20 marzo 2009⁵ sul trasporto di viaggiatori e art. 3 cpv. 1 della legge federale del 20 marzo 2009⁶ sull'accesso alle professioni di trasportatore su strada);
- b. durante il trasporto professionale di persone;
- c. durante il trasporto di merci con autoveicoli pesanti;
- d. durante il trasporto di merci pericolose;

RU 2013 xxxx

1 RS 741.11

2 RS 741.01

3 RS 814.01

4 Nuovo testo giusta il n. 12 dell'O del 4 nov. 2009 (prima fase della Riforma delle ferrovie 2), in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5959).

5 RS 745.1

6 RS 744.10

- e. durante le corse di scuola guida e d'esercitazione, a tutti i partecipanti;
- f. ai titolari della licenza di condurre in prova se per la guida è richiesta una categoria o una sottocategoria di licenza soggetta alle prescrizioni del periodo di prova.

² Una persona è sotto l'influsso se presenta un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,10 per mille oppure se ha nell'organismo una quantità di alcol che determina una tale concentrazione.

Art. 30 Uso delle luci durante la marcia
(art. 41 LCStr)

¹ Dall'imbrunire al far del giorno, in caso di cattive condizioni di visibilità e nelle gallerie si devono accendere i fari a luce anabbagliante. Sui veicoli sprovvisti di fari a luce anabbagliante si devono usare le luci prescritte.

² Per il resto, i conducenti di autoveicoli e motoveicoli devono usare le luci di circolazione diurna o i fari a luce anabbagliante. Sono esclusi i veicoli immatricolati per la prima volta prima del 1° gennaio 1970 nonché i restanti tipi di veicoli.

³ Fuori delle località, sulle autostrade e sulle semiautostrade si possono usare i fari di profondità. Questi devono essere spenti:

- a. per tempo prima dell'incrocio con altri utenti della strada o con una ferrovia proveniente, accanto alla strada, in senso inverso;
- b. nel caso di circolazione in colonna e di retromarcia.

⁴ I fari fendinebbia e i fari fendinebbia di coda possono essere accesi solo se la visibilità è notevolmente ridotta a causa della nebbia, di una tempesta di neve o di forte pioggia.

⁵ In caso di fermata prolungata è possibile passare alle luci di posizione.

Art. 31 Uso delle luci sui veicoli in sosta
(art. 41 LCStr)

¹ Sui veicoli a ruote simmetriche in sosta fuori delle località si devono accendere le luci di posizione o le luci di posteggio dal lato del traffico. Sui veicoli sprovvisti di luci di posizione o di posteggio si devono usare le luci prescritte.

² All'interno delle località e sui veicoli aventi le ruote disposte in senso longitudinale sono sufficienti i catarifrangenti.

Art. 32 Illuminazione di rimorchi e veicoli rimorchiati nonché uso di luci di lavoro e luci orientabili
(art. 41 LCStr)

¹ Le luci dei rimorchi e dei veicoli rimorchiati devono essere accese contemporaneamente a quelle del veicolo trattore, a meno che siano accese le luci di circolazione diurna. Le luci posteriori devono essere accese soltanto sull'ultimo rimorchio.

² Le luci di lavoro e le luci orientabili possono essere utilizzate solo per il tempo indispensabile per svolgere l'attività in questione.

Art. 39 cpv. 2

² Le luci del veicolo devono sempre essere tenute accese.

Art. 50 cpv. 3

³ *Abrogato*

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Data decisione CF

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli
Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina
Casanova